



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
23	08/09/2017	50	2	2

Oggetto

IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLE LEGGI 24/11/1981, N. 689, L.R. 10/01/1983, N. 13, E L.R. 28/02/1987, N. 11. ORDINANZA RIGETTO E INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DEL SIG. xxxxxxxxxxxx

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 90FBD1D150E23CF184AE727AA3770D49FFF4C619

Frontespizio Allegato : B47A9985802A17EB1BE0F1EDA0FA035AA6CAD911

Il Dirigente:

VISTI:

- la Legge 24/11/1981, n. 689, che tra l'altro disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- la Legge Regionale 10/01/1983, n. 13, recante norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o Enti delegati;
- la Legge quadro sull'Artigianato 08/08/1985, n. 443, recante norme per la tenuta degli Albi delle Imprese Artigiane;
- la Legge Regionale 28/02/1987, n. 11, recante norme per la tutela degli Albi delle Imprese Artigiane e disciplina delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato;
- la Legge Regionale 11/2015 come modificata dalla LR 22/2016, recante norme per la tutela degli Albi delle Imprese Artigiane;

-la DGR n. 478/2012, come modificata in ultimo dalla DGR n. 619/2016 che in attuazione di quanto previsto dal Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere,

-le modifiche ordinamentali secondo cui le competenze della 'U.O.D. 03 "Regimi Regolatori specifici e riduzione oneri burocratici" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive" sono confluite nella UOD 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo oltre alla Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale;

-la DGR 249/2017 e il successivo DPGR 177 del 10/05/2017 che hanno conferito l'incarico di dirigente responsabile della citata UOD 02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" alla d.ssa Sabrina Beneduce;

PRESO ATTO

-del processo verbale di infrazione elevato in data xxxxxx per violazione degli artt. 2 e 5 della L. 8 agosto 1985 n. 443, nonché della L.R. n. 11 del 28 febbraio 1987, art. 15, per aver il medesimo esercitato l'attività di xxxxxx senza la prescritta iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane;

-della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse resa dal titolare della P.O. Nicola Franco e dalla Dirigente della UOD 02 Sabrina Beneduce presente nel fascicolo del procedimento;

VERIFICATA la regolarità della contestazione;

ESAMINATA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTO il ricorso del Sig. xxxxx, acquisito al prot xxxx, in opposizione al PV del 30/01/2013 dal Comando xxxxxx) in cui lo stesso asserisce che all'atto del controllo non stava esercitando l'attività di fabbro;

VISTE le controdeduzioni della Polizia Municipale del Comune di Mugnano di cui al prot xxxxxx in cui si confermano le responsabilità del Sig. xxxx poiché al *"momento del sopralluogo si è accertato l'esistenza di una officina di xxxxx, completa di tutta la strumentazione, non accatastata alla rinfusa, come potrebbe far pensare un deposito, ma collocata in modo ordinato e pronta per l'utilizzo (vedasi rilievi fotografici)"*

RILEVATO che il ricorso risulta infondato in fatto ed in diritto in quanto è da ritenere che il Sig. xxxxxx, all'atto dell'accertamento stava comunque esercitando l'attività xxxxxx in violazione dell' art. 2 della L. 8 agosto 1985 n. 443, visti i rilievi fotografici effettuati da parte dell'organo accertatore, presenti agli atti, che dimostrano l'esistenza di una attività artigianale in considerazione del fatto che la strumentazione è stata collocata nel locale di esercizio in modo ordinato e pronta per l'utilizzo;

RITENUTO, pertanto, dover rigettare il ricorso presentato dal Sig. xxx, acquisito al xxxxxxxxx senza la prescritta iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane;

ATTESO che risulta la responsabilità del trasgressore, e che il medesimo non ha obblato la sanzione nei termini di legge;

RITENUTO, ai fini della graduazione delle sanzioni applicabili, di far riferimento ai criteri contenuti nella DGR 1130/E del 09/03/93 determinando la sanzione nel pagamento della somma di €. 1.032,91, più €. 5,88 per spese di notifica;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal titolare della posizione organizzativa di staff denominata "Attività sanzionatorie di competenza del Settore e relativo contenzioso per le attività artigiane L.689/81 e L.R. 13/83.

RIGETTA

-il ricorso acquisito al prot xxxxxx poiché risulta infondato in fatto ed in diritto in quanto è da ritenere che il Sig. xxx, all'atto dell'accertamento, stesse comunque esercitando l'attività xxxxxx in violazione dell' art. 2 della L. 8 agosto 1985 n. 443, visti i rilievi fotografici effettuati da parte dell'organo accertatore, presenti agli atti, che dimostrano l'esistenza di una attività artigianale in considerazione del fatto che la strumentazione è stata collocata nel locale di esercizio in modo ordinato e pronta per l'utilizzo;

ORDINA E INGIUNGE

al Sig. xxxxxxxxxxxx di pagare, per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono interamente riportati e riscritti, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata dell'art.15 della L.R.11/1987, per aver il medesimo esercitato l'attività di xxxxxx senza la prescritta iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, la somma in €. 1.032,91, più €. 5,88 per spese di notifica, entro il termine perentorio di gg. 30 dalla notifica della presente Ordinanza-Ingiunzione con l'avvertenza che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata così come previsto dall'art. 27 della L. 689/81.

Il pagamento cos❖come determinato dovr❖essere effettuato mediante versamento sul c/c postale n. 21965181, intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria, Codice Tariffa n. 1220 - Napoli, nell'ntesa che copia di tale versamento dovr❖essere trasmessa alla Regione Campania, Direzione Generale Sviluppo Economico- U.O.D. 02 Is. A/6, 80143 Napoli, entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuto pagamento (inviare via mail a: n.franco@maildip.regione.campania.it;

Ove mai il trasgressore avesse proceduto ad obblare la sanzione nei 60 gg dalla notifica del P.V, non essendo pervenuta la ricevuta di versamento presso questi uffici, si invita a volerla esibire nel più breve tempo possibile.

La UOD 02 prenderà atto della avvenuta oblazione e procederà ad annullare immediatamente il presente Decreto di ordinanza-Ingiunzione archiviando il procedimento sanzionatorio.

DISPONE

ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 118/2011, l'accertamento dell'importo pari ad € 1.032,91 sul capitolo di entrata 50, imputandolo alla competenza dell'esercizio finanziario 2017 precisando che la stringa contabile del predetto capitolo è la seguente:

Cap	Titol o	Tipologia	Categoria	IV Livello Piano dei Conti	CODICE SIOPE GESTIONALE	Ric./no n ric.	Cod Identifi c Entrata UE	Perimetro sanità
50	3	30200	3020300	3.02.03.01.00 0	E. 3.02.03.01.001	2 (non ric.)	2	1

l'accertamento dell'entrata di €. 5,88 per diritti di notifica su:

Cap	Titol o	Tipologia	Categoria	IV Livello Piano dei Conti	CODICE SIOPE GESTIONALE	Ric./no n ric.	Cod Identifi c Entrata UE	Perimetro sanità
260 0	3	30500	3050200	3.05.02.03.00 0	E. 3.05.02.03.005	2 (non ric.)	2	1

dando atto, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari prot. n. 908447 del 30/12/2015 e n. 10701 del 12/02/2016, che l'❑accertamento di cui al presente provvedimento presenta la seguente competenza economica: 01/01/2017-31/12/2017.

Avverso la presente Ordinanza / Ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, può essere proposta opposizione mediante ricorso da depositarsi, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, presso l'Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente, in ragione del luogo in cui è stata commessa la violazione. L'esercizio dell'azione davanti al Giudice di Pace non sospende l'esecuzione dell'Ordinanza, salvo che questi non ritenga, con proprio atto, di disporre diversamente.

Su richiesta dell'interessato, da inoltrare alla competente **Direzione Generale Sviluppo Economico- U.O.D. 02**, qualora ricorrano condizioni economiche disagiate, può essere disposto con decreto dirigenziale che la sanzione venga pagata in rate mensili con le modalità previste dall'art. 26 della L.689/81.

Per la notifica del presente Decreto si procederà ai sensi del c.p.c.

La presente Ordinanza va inviata:

- alla Segreteria di Giunta;
- alla Direzione Generale 13- UOD 01 Gestione delle entrate regionali per la registrazione degli accertamenti;

nonché va notificata al trasgressore.

Sabrina Beneduce